



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale "R. Donatelli"

Via della Vittoria, 35 - 05100 TERNI - TEL: (0744)428134 - FAX: (0744)409338
http://scuole.provincia.tr.it/lis_donatelli- E-Mail: trps03000x@istruzione.it
CODICE FISCALE: 80006150553 - C.C.P.: 10813053

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
AGLI ESPERTI ESTERNI, AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DECRETO N. 44/2001**

(Deliberato dal Consiglio Istituto nella seduta del 14 dicembre 2007, con successive modifiche approvate nella seduta del 29 aprile 2009)

(insegnamento - regolamento CI)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275

VISTO il Titolo IV del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, con particolare riguardo agli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 40
VISTO in particolare l'art. 33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTA l'O. M. del 5/11/2007, n° 92;

VISTO l'articolo 10 del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTI gli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009;

VISTA la deliberazione adottata dal Collegio docenti in data 29.11.07.

EMANA

ai sensi dell'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 il seguente regolamento, che va a costituire parte integrante del regolamento d'istituto.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF e previste dal Programma Annuale.

Art. 2 – Requisiti professionali

1. Relativamente alle attività di insegnamento negli interventi di recupero, i criteri di qualità per l'individuazione degli esperti esterni sono:

- a) il titolo di studio richiesto, dalla normativa vigente, per l'accesso alle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado;
- b) l'abilitazione allo specifico insegnamento;
- c) altri titoli di studio e idoneità non specifiche;
- d) altri titoli culturali e professionali;
- e) titoli di servizio.

2. Il possesso del titolo di studio di cui alla precedente lettera a) costituisce la *conditio sine qua non* per conseguire l'incarico per l'insegnamento nei corsi di recupero.

3. Per ogni altro insegnamento previsto dal POF per lo svolgimento del quale si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, il Collegio docenti delibera e il Consiglio di istituto approva i requisiti di qualità che prevedono i titoli culturali e professionali che gli esperti esterni devono possedere per accedere all'insegnamento medesimo, nonché l'eventuale esperienza maturata sul campo.

Art. 3 – Requisiti generali

1. Gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;
- c) godimento dei diritti politici, tenuto conto di quanto disposto dalla legge n.16 del 18.01.92 recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
- d) idoneità fisica all'impiego - tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, - che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
- e) per i cittadini italiani che siano stati soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).

2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono:

- a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana certificata da attestazione dell'Università per Stranieri di Perugia.

3. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:

- a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
- g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- h) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

Art. 4 – Graduatorie degli esperti

1. Il Dirigente Scolastico individua gli esperti esterni da utilizzare in attività di insegnamento, sulla base di apposite graduatorie elaborate secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata al presente regolamento (ALLEGATO A).

2. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.

3. A parità di punteggio la precedenza spetta all'aspirante più giovane.

4. Le graduatorie sono pubblicate all'Albo di istituto.

Art. 5 – Avviso costituzione graduatorie

1. All'inizio di ciascun anno scolastico o qualora se ne ravvisi l'esigenza, il Dirigente Scolastico, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e tenuto conto dei progetti previsti dal programma annuale, emana un avviso volto ad acquisire domande di inserimento nelle graduatorie di cui al comma precedente.

2. L'avviso viene pubblicato all'Albo ufficiale della scuola e sul sito Web della scuola stessa oppure con altre forme di pubblicità ritenute opportune.

Art. 6 – Moduli di domanda

1. Le domande di inserimento nelle graduatorie devono essere conformi all' ALLEGATO B.

2. Nei moduli di domanda e nelle relative avvertenze e note - che fanno parte integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della presente procedura di selezione; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

3. E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di presentazione della domanda.

4. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione.

5. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.

6. Nel caso in cui vengano accertate dichiarazioni non corrispondenti a verità, il dirigente scolastico provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini dell' esclusione dalla procedura.

Art. 7 – Elaborazione delle graduatorie

1. Nel caso in cui venga ravvisata la effettiva necessità di ricorrere al conferimento di incarichi di insegnamento ad esperti esterni, gli aspiranti che hanno presentato nei termini il modello di domanda di inserimento nelle graduatorie ALLEGATO B, saranno chiamati a presentare una «scheda curriculum» conforme all' ALLEGATO C.
2. Per ogni classe di concorso, il Dirigente Scolastico redigerà una graduatoria attingendo i dati dalle schede curriculari degli aspiranti, di cui al punto precedente.
3. Il Dirigente Scolastico, per l'espletamento delle operazioni di cui al precedente comma, può nominare una apposita commissione, a cui affidare compiti di natura istruttoria.
4. Nel caso in cui le domande presentate non siano sufficienti alla copertura di tutti gli incarichi di insegnamento che la scuola dovrà attivare, sarà possibile attingere dalle domande pervenute fuori dai termini dell'avviso per la costituzione delle graduatorie di cui all'art.5.
5. Le graduatorie sono valide fino al termine dell' anno scolastico di riferimento.

Art. 8 – Determinazione del compenso

1. Il compenso orario da corrispondere all'esperto per ogni ora di insegnamento, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, è stabilito dal Consiglio di Istituto all'inizio di ciascun anno scolastico.

Art. 9 – Stipula del contratto

1. Nei confronti degli aspiranti all'incarico di insegnamento selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.
2. Nel contratto devono essere specificati:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) i termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - c) il corrispettivo della prestazione;
 - d) le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - e) le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. I titolari dei contratti hanno l'obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni nonché di svolgere, qualora previste, le attività di verifica del profitto degli studenti.
4. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
5. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.
6. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.
7. È istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 10 – Impedimenti alla stipula del contratto

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per:
 - a) le attività di insegnamento che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
 - b) le attività di insegnamento che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
 - c) lo svolgimento degli interventi di recupero previsti dall'O. M. del 5 novembre 2007, n° 92, qualora non vi sia alcun insegnante interno che abbia dichiarato la propria disponibilità.

Art. 11 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica il dirigente scolastico, a norma dell'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165, deve acquisire la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del contraente.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.